Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 11.06.2013, contratto di prestito n. ***889 (già ***767) con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 30.01.2018, provvedeva all'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantaseiesima rata. In data 17.10.2013, stipulava contratto di prestito n. ***722 (già n. ***775) con delegazione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 13.04.2018, provvedeva all'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantaquattresima rata. A seguito del mancato accoglimento del reclamo del 24.11.2020, adiva questo Arbitro e chiedeva di «*ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 2.685,36, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, cosi come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019*», oltre spese di assistenza difensiva e interessi legali dalla data del reclamo
L'intermediario depositava controdeduzioni e, deducendo la congruità dei rimborsi effettuati in sede di conteggio estintivo, il carattere *up front* delle commissioni perfezionamento e delle provvigioni intermediario, l'intervenuto collocamento del finanziamento mediante un intermediario *ex* art. 106 t.u.b., il rimborso delle quote non maturate dei premi da parte delle compagnie assicurative, concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, *ex* art. 125 - *sexies* t.u.b., l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito di due contratti di finanziamento.
L'art. 125 - *sexies* t.u.b ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha affermato che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).
Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Irrilevante è l'invocato precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante*, 22 novembre 2019, n. 10489,* seguito anche da opposte statuizioni del medesimo ufficio giudiziario (Tribunale di Napoli, G.U. Tedesco, 10.03.2020, n. 2391; Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 7 febbraio 2020, n. 1340) e del Tribunale di Torino, G.U. Astuni, 21 marzo 2020, Tribunale di Mantova, 2 febbraio 2021. Giudice Arrigoni, nonché nell'ambito di procedimenti cautelari, del Tribunale di Milano, ordinanze nn. 27406 e 27398 del 3 novembre 2020, e del Tribunale di Torino, ordinanza n. 2770 del 22 settembre 2020.
Come risulta dal documento contrattuale recante le *«informazioni europee di base sul credito ai consumatori»* (SECCI), la commissione mandataria *sub* a) remunera, in conformità degli orientamenti dei Collegi, prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto perché è prevista per le *««attività di: Caricamento dati e raccolta documentale dal cliente e dall'Amministrazione Terza Ceduta - Adeguata verifica della clientela - valutazione del merito creditizio del richiedente - Delibera del finanziamento - Produzione della documentazione pre-contrattuale e contrattuale - Raccolta delle firme del sottoscrittore - Richiesta ed emissione delle polizze assicurative obbligatorie per legge (art. 54 DPR 180 5.1.1950 e successive modifiche/integrazioni) - Notifica del contratto presso l' Amministrazione Terza Ceduta – Raccolta del benestare a procedere da parte dell'Amministrazione Terza Ceduta - Liquidazione del finanziamento»*.
Medesimo carattere *up front* deve essere ascritto alle provvigioni intermediario.
I finanziamenti sono stati collocati mediante un'articolata rete di vendita, costituita oltre che della mandataria, incorporata dall'intermediario resistente anche da un agente in attività finanziaria e da un altro soggetto che nell'ambito del modulo SECCI è indicato come intermediario ex art. 106. La corretta interpretazione della clausola - anche in considerazione dell'allegato al SECCI consegnato al cliente come attestato nella dichiarazione sottoscritta dal medesimo e recante la legenda esplicativa dei ruoli e delle funzioni dei soggetti intervenuti nella fase di collocamento - consente di affermare che la

commissione è diretta alla remunerazione di attività non soggette a maturazione nel tempo.
Il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, l'intermediario, per le provvigioni intermediario, è tenuto alla restituzione di euro 545,68 per il contratto n. ***767 e euro 201,52 per il contratto n. ***775; per le commissioni perfezionamento è tenuto alla restituzione di euro 149,50 per il contratto n. ***767 e euro 230,31 per il contratto n. ***775.
La domanda di rimborso delle quote non maturate dei premi assicurativi non è suscettibile di accoglimento. La ricorrente ha ottenuto la restituzione, per il contratto n. ***889 (già n. ***767) della complessiva somma di euro (42,79 + 13,13 =) 55,92 e, per il contratto n. ***722 (già ***775), la somma complessiva di euro (104,13 + 43,46 =) 145,59. Tali importi sono esattamente corrispondenti agli importi dovuti sulla base del criterio contrattuale stabilito nelle condizioni generali di contratto conosciuto *ex ante* dal cliente e accettato all'atto della sottoscrizione della polizza, come risulta dai moduli di adesione alle polizze sottoscritti dal ricorrente e dai fascicoli informativi contenenti le condizioni generali depositati dall'intermediario resistente.
Il carattere seriale della controversia impedisce l'accoglimento della domanda relativa alle spese di assistenza difensiva.
La domanda di restituzione delle commissioni di estinzione anticipata non è suscettibile di accoglimento. Le predette commissioni sono state correttamente calcolate in conformità dell'art. 125-*sexties*, comma 2, T.U.B. e non ricorre alcuna ipotesi di esclusione ai sensi del successivo comma 3. Inoltre, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909 del 31.3.2020) ha escluso che l'intermediario sia gravato dall'onere della prova dei costi sostenuti, ponendo a carico del ricorrente la dimostrazione del difetto di giustificazione dell'indennizzo.
Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione della complessiva somma di euro (149,50 + 545,68 + 230,31 + 201,52=) 1.127,01, arrotondata a euro 1.127,00, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.127,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO